

ESITI CONSULTAZIONE PUBBLICA SU MODIFICHE REGOLAMENTO CORSE AL TROTTO

Sono in via di approvazione le modifiche al dettato regolamentare oggetto di consultazione pubblica.

In esito ai contributi acquisiti, si comunicano le osservazioni recepite nel testo regolamentare:

- 1. inasprimento sanzioni previste per i casi di inversione di forma del cavallo, maltrattamenti dei cavalli, vie di fatto, violazioni dell'obbligo uso casco e corpetto protettivo e comportamenti offensivi verso gli addetti alla vigilanza corse e gli altri operatori ippici;*
- 2. precisazione distanziamento ai fini dei premi e non delle scommesse per il cavallo classificato nei casi in cui il soggetto corra in condizioni di ferratura difformi rispetto a quanto già dichiarato;*
- 3. recepimento nel testo dell'art. 56 bis del Regolamento delle corse al trotto della definizione di cavallo ferrato e/o sferrato, approvata dal Consiglio UET tenutosi a Stoccolma il 27 maggio 2013, con conseguente risoluzione delle problematiche legate all'utilizzazione di chiodi e resine, che non costituiscono ferratura;*
- 4. modifica del termine per cambiare la ferratura (non più le ore 9.30 del giorno della corsa, bensì un'ora prima dell'inizio del convegno di corse)*
- 5. variazione normativa che regola la programmazione di prove di qualifica e introduzione dell'esclusione dalla prova di qualifica di un cavallo che per riottosità ne determina il richiamo;*
- 6. precisazione procedure che determinano il mancato allontanamento del cavallo nei casi di ritiro non giustificato (Codifica A12);*
- 7. precisazione della fattispecie che determina la sanzione in caso di superamento dei paletti con la sola ruota sinistra ed introduzione della distinzione a seconda che l'infrazione sia avvenuta in pista grande o in pista piccola;*
- 8. riformulazione dell'art. 65 comma 1, punto e, del Regolamento delle corse al trotto in coerenza con le disposizioni che limitano la discrezionalità della Giuria in caso di distanziamento totale del cavallo per danneggiamento diretto;*
- 9. introduzione nelle partenze con i nastri alla tedesca di un punto di riferimento sul ciglio esterno della pista che deve essere raggiunto dal primo cavallo della fila, entrato in pista dalla corsia laterale, prima di girare a sinistra, secondo modalità che verranno stabilite in successiva circolare.*

Si precisano, inoltre, le osservazioni non recepite nel testo regolamentare con la motivazione:

- 1. Non è stata accolta la proposta di eliminare la forbice da 5 a 10 giornate di sospensione per i casi di intralcio, in quanto per tali fattispecie si ritiene necessario che la Giuria scelga il tipo di sanzione a seconda della gravità del caso e dei precedenti del punito;*
- 2. L'osservazione relativa alla codifica A8 che riguarda il provvedimento di esclusione del concorrente che ha provocato la caduta dalla corsa ripetuta non risulta recepita in quanto si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificato nelle due ipotesi previste dall'art. 68 del Regolamento delle corse al trotto: il concorrente che provoca la caduta deve essere escluso sia nel caso in cui la corsa venga ripetuta immediatamente sia in quello in cui venga disputata come ultima del convegno.*

Considerato che l'art. 8 delle Norme di procedura disciplinare prevede che "le Giurie, avuta notizia, d'ufficio o su segnalazione di uno dei Funzionari o Ispettori o Veterinari presenti all'ippodromo o su reclamo di chiunque ne abbia interesse, di una violazione regolamentare, dopo aver sentito, se necessario, chiunque può riferire in merito al fatto, convocano, ove necessario, il responsabile, gli contestano la violazione e comunque applicano, nei confronti dello stesso, le sanzioni previste nell'ambito della loro competenza", la Giuria è legittimata ad adottare, ravvisandone gli estremi, il provvedimento di esclusione senza necessità di contraddittorio.

3. Non accolta la proposta di abrogare la decurtazione del pagamento nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro dieci giorni, in quanto tale agevolazione viene introdotta per sanzioni pecuniarie meno gravi e tiene conto della proporzione delle multe al montepremi.

Vengono, infine, introdotte le seguenti disposizioni:

- possibilità di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie irrogate da Organi di giustizia sportiva di importo elevato;

- regolarizzazione pagamento delle sanzioni adottate dalle Direzioni corse funzionanti in ippodromo entro il termine di 60 giorni e non più 30;

- facoltà del punito di estinguere la sanzione che preveda una sospensione dall'attività fino a 5 giorni previo pagamento di una multa, non soggetta a decurtazione, dell'importo stabilito dall'Amministrazione per ogni singola giornata di sospensione. La novità tende ad assicurare un effetto deflattivo per i procedimenti avanti agli ulteriori Organi di giustizia sportiva.